

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 3 MARZO 2022 IN VIGORE DAL 1° MARZO 2022 (INDUSTRIA) ED AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 4 MAGGIO 2022 IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2022 (ARTIGIANATO).

Como, 29 dicembre 2022

T R A

l'ANCE COMO rappresentata dal Presidente dott.ing. Francesco Molteni assistito dal p.i.e. Enrico Bianchi e dalla dott.ssa Daniela Colmano

la Confartigianato Imprese Como rappresentata dal Delegato della Giunta Sig. Virgilio Fagioli assistito dal rag. Giuseppe Contino

la Confederazione Nazionale dell'Artigianato del Lario e della Brianza rappresentata dal Presidente sig. Pasquale Diodato assistito dalla dott.ssa Alice Anna Chiara Cigardi

la C.A.S.A. ARTIGIANI di Como rappresentata dal sig. Alessandro Tosti

E

le Organizzazioni Sindacali:

FENEALUIL ALTA LOMBARDIA in persona del Segretario Generale Riccardo Cutaia, assistito dal Segretario Organizzativo Enrico Marconi e dai sigg. Gabriele Battocchi e Annunziato Larosa

FILCA-CISL dei Laghi in persona del Segretario Generale Roberto Turri, assistito dal Segretario di zona Cristian Buffagni e dal sig. Stefano Zucchi

FILLEA-CGIL di Como in persona del Segretario Generale Luca Vaccaro assistito dai sigg. Vincenzo Annesi, Roberto Carnieletto, Simonetta Erika, Sofia Marti e Nicolò Righi

VISTI

- il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini (industria) 3 marzo 2022
- il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini 4 maggio 2022
- il contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori edili ed affini e per i dipendenti da imprese artigiane edili ed affini della Provincia di Como 27 luglio 2006 e l'"Accordo Ponte" 17 giugno 2014

RICHIAMATE

le premesse dei citati c.c.n.l. che si intendono qui integralmente riportate

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom of the page. Some are large and bold, while others are smaller and more delicate. They appear to be the signatures of the representatives of the various organizations mentioned in the text above.

SI STIPULA

il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro valido

- per il territorio della Provincia di Como;
- per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei c.c.n.l. sopra richiamati e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in conto proprio, per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigianale delle Imprese stesse;

PARTE GENERALE

ART. 1 SISTEMA DI INFORMAZIONI E DI MONITORAGGIO DEL SETTORE

Le Parti contraenti, nell'ottica ed in ottemperanza a quanto previsto dal "Sistema di concertazione e di informazioni", così come disciplinato dai vigenti c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e 4 maggio 2022 (Artigianato), che impone rispetto dell'autonomia del ruolo imprenditoriale e distinzione delle specifiche responsabilità

premesse

- che l'evoluzione e la trasformazione della domanda di esecuzione di opere sia pubbliche che private trovano una naturale corrispondenza in modificazioni della struttura produttiva;
- che tali mutamenti incidono sul dimensionamento, sullo sviluppo aziendale e sul rapporto Impresa-Società

al fine di

- affinare sempre più l'attuale metodologia conoscitiva dei flussi informativi sui principali avvenimenti, dati e notizie propri del settore edile;
- di fornire alle Parti strumenti di intervento per realizzare politiche di sviluppo atte a rafforzare e qualificare lo stesso

dichiarano

la propria disponibilità ad attuare ogni iniziativa reciprocamente utile che dia efficacia ad una approfondita conoscenza del settore, valorizzando e razionalizzando le potenzialità informative ed elaborative della Cassa Edile competente ed estendendo, ove possibile, il numero di dati aggregati disponibili.

In via esemplificativa, le Parti indicano quali strumenti utili a tale scopo:

- dare concreta attuazione agli incontri nei mesi di giugno e dicembre previsti in materia di informazioni globali sullo stato del settore;
- annualmente approfondire e potenziare l'esame congiunto, con particolare riguardo alle prospettive emergenti, con verifica di eventuali conclusioni, proposte e/o suggerimenti di origine nazionale (Osservatorio Nazionale, ecc.) e conseguenti possibili determinazioni di

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left and several initials on the right and bottom.]

carattere paritetico, anche attraverso un sistema di rilevazioni sulle opere pubbliche e private, al fine di sviluppare il sistema delle relazioni industriali;

- acquisire dati e notizie, dalle stazioni appaltanti, anche tramite la sottoscrizione di Patti di legalità in ambito prefettizio, che soddisfino le menzionate necessità conoscitive, nonché informazioni sui flussi finanziari e sugli stanziamenti, presupposto indispensabile per l'individuazione di strategie produttive atte anche a tutelare l'occupazione all'interno delle Imprese locali, ad operare nella legalità e nella trasparenza evitando il dumping contrattuale che penalizza le imprese regolari;
- rendere omogenei e ampliare i dati dei vari Organismi Paritetici (Cassa Edile, Ente Scuola, C.P.T.), forniti con cadenza periodica, su indicazioni congiunte, per la loro rilevanza sotto il profilo occupazionale, la loro importanza e consistenza sul versante economico-finanziario;
- valorizzare l'azione degli Enti bilaterali nonché la corretta applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle Parti sociali comparativamente più rappresentative a tutela della corretta concorrenza sul mercato;
- raccogliere i dati acquisiti ed elaborati da ciascuna Organizzazione;
- implementare l'utilizzo di strumenti informatici (ad esempio Edilconnect) che applicati al cantiere costituiscono un'indispensabile linea d'azione per consentire:
 - l'inclusione delle imprese nell'alveo contrattuale bilaterale offrendo loro servizi che il sistema mette a disposizione;
 - il recupero di massa salari per promuovere una leale concorrenza tra le imprese e per garantire i diritti contrattuali ai lavoratori, nella logica, altresì, della semplificazione per gli adempimenti per le imprese e dell'evoluzione delle modalità di attuazione della sicurezza sul lavoro;
 - l'applicazione di quanto disciplinato dai contratti collettivi nazionali in tema di congruità.

Resta inteso che i risultati degli appalti e dei subappalti, saranno trasmessi alle rispettive Organizzazioni Regionali e Nazionali per gli incontri previsti a tale livello.

Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, le Parti, nell'intento di individuare con il massimo anticipo possibile sia le occasioni di sviluppo che le condizioni atte a favorirle, affermano l'esigenza di definire, con scadenze di norma semestrali (giugno e dicembre), momenti di incontro su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali onde procedere congiuntamente ad esami e verifiche in ordine a problematiche generali suscettibili di avere influenza sulla situazione complessiva del settore.

A titolo esemplificativo potranno essere monitorati gli appalti e subappalti, l'orario di lavoro, l'ambiente, la sicurezza e gli adempimenti relativi alla formazione, in modo da contribuire alla regolarizzazione delle situazioni di irregolarità e di concorrenza sleale, eventualmente anche con segnalazione agli enti previdenziali delle Imprese inadempienti anche per l'applicazione della normativa premiale.

Sulla base delle informazioni così ottenute, le Parti firmatarie della presente intesa, potranno svolgere un ruolo propositivo ai programmi di sviluppo delle Imprese utili anche per i

lavoratori, nonché essere di supporto alle richieste che in tal senso dovessero pervenire dall'Osservatorio Nazionale.

ART. 2 APPALTI, SUBAPPALTI E ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE

Le Parti contraenti confermano la validità e la piena applicazione della disciplina contrattuale vigente in materia di subappalto (art. 14 c.c.n.l. Industria vigente e art. 17 c.c.n.l. Artigianato vigente).

Inoltre, da parte delle Associazioni Datoriali sarà effettuata costantemente un'azione di stimolo nei confronti delle Imprese Associate, al fine di garantire l'assolvimento agli obblighi aziendali in materia di segnalazione preventiva agli enti previdenziali ed assistenziali, alla Cassa Edile, alle Associazioni Datoriali, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti contributivi, assistenziali e previdenziali, compresa l'iscrizione alla Cassa Edile locale.

Le Imprese provenienti da fuori Provincia che acquisiranno lavori nella provincia di Como dovranno dare comunicazione alla Cassa Edile della durata presumibile degli stessi ed il numero previsto di occupati.

Le Imprese di cui sopra, qualora assumano personale nel territorio provinciale o operino con personale non in trasferta, hanno l'obbligo di iscrivere i predetti lavoratori operai alla locale Cassa Edile aprendo una specifica posizione, indipendentemente dalla sede di versamento dei contributi previdenziali.

Per le segnalazioni da parte delle Associazioni Datoriali ed alla Cassa Edile previste dall'art. 14 del vigente c.c.n.l. (Industria) e dall'art. 17 del vigente c.c.n.l. (Artigianato), in materia di appalti e subappalti, nonché per le segnalazioni che le Associazioni Datoriali effettueranno alle Organizzazioni Sindacali, saranno utilizzati gli appositi schemi definiti di comune accordo fra le Parti (allegati A e B).

Tali comunicazioni dovranno pervenire alle Organizzazioni Sindacali tempestivamente ed entro tempi tecnici, indicativamente 3 giorni lavorativi.

Inoltre, al fine di rendere più certa e tempestiva tale comunicazione, saranno attuate da parte delle Associazioni Datoriali azioni atte a fornire alle aziende adeguata informazione sugli obblighi contrattuali.

ART. 3 LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

Le Parti convengono che, in caso di utilizzo di lavoro in somministrazione, le aziende, tramite le Associazioni datoriali, comunicheranno preventivamente alle Organizzazioni Sindacali l'utilizzo di tale personale e la presumibile durata.

ART. 4 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER MANCANZA DI LAVORO

Le Parti convengono sull'opportunità, in caso di utilizzo della cassa integrazione per mancanza di lavoro, che le Imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 16 (esclusi

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom of the page. Some are clearly legible, while others are more stylized or scribbled. There are approximately 15-20 distinct marks, including what looks like 'NB', '4', and various cursive signatures.

gli apprendisti) ne diano comunicazione alle Organizzazioni Sindacali per il tramite delle Associazioni Datoriali al fine di fissare un apposito incontro.

ART. 5 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le Parti contraenti riconoscono e concordano sulla necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori del settore per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle Imprese.

Queste finalità sono attuate tramite l'Ente Scuola Professionale Edile che rappresenta la struttura operativa cui le Parti affidano il compito di promuovere, programmare e gestire l'attività formativa nel settore.

Confermano, quindi, gli interventi formativi già avviati che interessano la Categoria attraverso adeguate iniziative di prima formazione per i lavoratori che entrano nel settore nonché adeguate iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per le maestranze già inserite nel settore edile, agevolandone la partecipazione.

Ritengono, inoltre, di conferire all'Ente Scuola il compito di programmare nuove attività che amplino il campo dei soggetti interessati, anche sulla base di indicazioni ed esigenze che verranno espresse dalle Imprese.

Il contributo per il funzionamento dell'Ente Scuola Professionale Edile è pari allo 0,78% delle retribuzioni denunciate alla Cassa Edile.


Dichiarazione a verbale

Le Parti si impegnano ad unificare E.S.P.E. e C.P.T. entro il 30 settembre 2023 ed a perseguire il principio dell'effettiva sostenibilità nella gestione degli Enti Bilaterali al fine di salvaguardare i risultati sinora raggiunti, con particolare riferimento all'equilibrio dei costi e di agire nell'ottica della valorizzazione del sistema bilaterale nel suo complesso.

ART. 5 - BIS COMITATO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Le Parti contraenti confermano la validità dello strumento del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro e si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l'attività.

L'attività del Comitato ha consentito di conseguire sul territorio positivi risultati sul piano della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della diffusione di una più ampia cultura della sicurezza tra gli operatori e gli addetti del settore.



5

Il contributo per il funzionamento del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro è pari allo 0,22% delle retribuzioni denunciate in Cassa Edile.

Dichiarazione a verbale

Le Parti si impegnano ad unificare E.S.P.E. e C.P.T. entro il 30 settembre 2023 ed a perseguire il principio dell'effettiva sostenibilità nella gestione degli Enti Bilaterali al fine di salvaguardare i risultati sinora raggiunti, con particolare riferimento all'equilibrio dei costi e di agire nell'ottica della valorizzazione del sistema bilaterale nel suo complesso.

ART. 6 MERCATO DEL LAVORO

Il mercato del lavoro presenta elementi di criticità e debolezza che negli ultimi tempi hanno sempre di più evidenziato la carenza di personale e la difficoltà del reperimento di risorse disponibili ad operare nel settore edile.

Le Parti ritengono strategiche le seguenti linee di intervento:

- adeguamento dell'offerta formativa ai fabbisogni professionali espressi dal mercato del lavoro di settore;
- promozione e valorizzazione del lavoro in edilizia al fine di attrarre nuove risorse umane, fidelizzare quelle già presenti e migliorare l'immagine del settore;
- intercettare le esigenze del mercato del lavoro e mettere in campo le conseguenti azioni formative e di incontro domanda/offerta.

ART. 7 CARICHE SINDACALI

I permessi di cui all'art. 105, lett. b) del c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e art. 91 del c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato) ai lavoratori che siano membri dei Comitati Direttivi della FENEALUIL ALTA LOMBARDIA, FILCA-CISL dei Laghi e FILLEA-CGIL Como stipulanti, possono essere cumulati trimestralmente, purché la richiesta pervenga alle Associazioni Datoriali firmatarie con un preavviso di almeno 5 giorni con lettera a firma dei Segretari delle suddette Organizzazioni Sindacali.

La retribuzione relativa a tali permessi per i lavoratori operai dovrà essere assoggettata alla normale maggiorazione Cassa Edile (18,50%) ed alla maggiorazione del 4,95% per riposi annui.

ART. 8 NORME DI SALVAGUARDIA

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo integrativo, hanno provveduto a disciplinare le materie demandate dall'art. 38 del c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e dall'art. 42 del c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato) alla loro competenza e che, pertanto, esse sono impegnate a rispettare ed a far rispettare ai propri

iscritti, a tutti i livelli, il vigente contratto nazionale di lavoro ed il presente accordo integrativo per tutto il periodo di validità.

A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including cursive and more formal block letters. Some are accompanied by small marks or symbols, such as a checkmark or a star. The overall appearance is that of a list of names or initials, possibly representing the signatories of the agreement mentioned in the text above.

PARTE I - OPERAI

ART. 9 CATEGORIE E QUALIFICHE MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

La classificazione dei lavoratori è effettuata in base ai livelli e categorie definiti dall'art. 77 del c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e dall'art. 77 del c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato).

SUPERMINIMI DI PAGA BASE ORARIA

Mosaicisti per lavori decorativi - decoratori di insegne - imitatori di marmo e legno	euro 0,04
Stuccatore da banco - modellista - stuccatore a lucido	euro 0,05
Carpentiere	euro 0,05

Detti superminimi si aggiungono alla paga base oraria senza la maggiorazione dell'indennità territoriale di settore.

ART. 10 ORARIO DI LAVORO

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di dieci ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 (art. 5 c.c.n.l. 3 marzo 2022 - Industria) (art. 6 c.c.n.l. 4 maggio 2022 - Artigianato), suddivise nei primi cinque giorni della settimana.

Ove l'Impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive, da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e di cui al punto 3), lett. a) dell'art. 25 del c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato).

Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 del c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e dall'art. 13 del c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato) in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Qualora l'Impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria e/o alle Organizzazioni Sindacali per il tramite delle Associazioni Datoriali.

* * * *

Ai conduttori di veicoli incaricati di trasportare i lavoratori dalla sede dell'Impresa o dal magazzino al cantiere e/o ritorno viene riconosciuta la retribuzione per il tempo di percorrenza necessario.

Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 (gruisti, escavatoristi, conduttori di macchine semoventi, motocarristi, conduttori di automezzi in genere, ecc.) e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme di cui al punto precedente.

In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Restano ferme le altre norme contemplate negli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e negli artt. 6 e 8 del c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato).

ART. 11 INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Ai sensi dell'art. 12 del c.c.n.l. 19 aprile 2010 (Industria) e dall'art. 15 del c.c.n.l. 16 dicembre 2010 (Artigianato), a decorrere dal 1° gennaio 2011, è cessato l'elemento economico territoriale e gli importi in atto di tale elemento sono stati conglobati nell'indennità territoriale di settore.

Pertanto, da tale data gli importi orari dell'indennità territoriale di settore in vigore per tutti i comuni della provincia di Como sono i seguenti:

MANSIONE	IMPORTO ORARIO	
	A.N.C.E.	Associazioni Artigiane
Operaio di 4° livello	1,62	1,63
Operaio specializzato - 3° livello	1,52	1,52
Operaio qualificato - 2° livello	1,36	1,36
Operaio comune - 1° livello	1,16	1,16

Per gli addetti a mansioni discontinue la misura oraria è la seguente:

MANSIONE	IMPORTO
Autista meccanico	1,52
Autista - conducente - motocarrista	1,36
Magazziniere - guardiano custode	0,98

Le Parti si danno atto che gli importi così calcolati sono in coerenza con quanto previsto dai vigenti Accordi Sindacali Nazionali.

(Area con numerose firme e iniziali)

ART. 12
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EVR

In attuazione di quanto previsto dall'art. 38, lett. f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli artt. 12 e 46 del c.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato dal verbale di accordo 1° luglio 2014 (Industria) e dall'art. 15 del c.c.n.l. 24 gennaio 2014 (Artigianato) e successive modifiche ed integrazioni, le Parti disciplinano l'elemento variabile della retribuzione (EVR) per le Imprese operanti nella Provincia di Como che applicano i c.c.n.l. Industria ed Artigianato.

L'elemento variabile della retribuzione è concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Como e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai c.c.n.l., compreso il trattamento di fine rapporto.

L'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Le Parti individuano nel 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014 (Industria) ed alla data del 1° maggio 2022 (Artigianato) la misura di EVR relativa al periodo di vigenza del presente contratto integrativo provinciale.

Le Parti concordano che l'importo effettivamente erogabile al lavoratore, a prescindere dal c.c.n.l. applicato, sarà determinato, vista la diversità della base imponibile, prendendo in considerazione l'importo derivante dall'applicazione delle modalità di cui sopra e sarà unico indipendentemente dal c.c.n.l. applicato, nel rispetto della disciplina contenuta nei c.c.n.l..

Gli indicatori e l'incidenza ponderale dei singoli parametri sono così individuati:

- 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%;
- 2) monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%;
- 3) ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 25%;
- 4) numero delle Imprese iscritte in Cassa Edile: 25%.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, gli anni 2020, 2021 e 2022 rispetto al triennio immediatamente precedente 2019, 2020 e 2021. Per le verifiche riguardanti gli anni successivi ogni triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà avanti di un anno.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Qualora, invece, nessuno o solo un parametro risultasse pari o positivo, nessuna erogazione sarà dovuta.

In ogni caso il riconoscimento dell'EVR sarà subordinato alla ponderazione dei parametri, alla verifica, al calcolo, alla determinazione degli importi da erogare ed alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le Parti Sociali firmatarie che dovrà essere sottoscritto entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo al periodo annuale di riferimento. Quanto precede dovrà avvenire sulla base dei parametri e con le modalità individuati dai c.c.n.l. sopra menzionati e dal presente contratto integrativo provinciale.

Anche qualora l'EVR fosse riconosciuto a livello territoriale, l'erogazione da parte delle Imprese avverrà in quote mensili con il LUL del mese successivo al mese di sottoscrizione dell'accordo sindacale di verifica di cui sopra. L'eventuale conguaglio verrà erogato a consuntivo nel mese di dicembre.

Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- 1) ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- 2) volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

L'Impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi, rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella misura piena (4%), l'Impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- 1) l'Impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto (Allegato C), all'Associazione di riferimento ed alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
- 2) le suddette Associazioni informeranno con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali e, se richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'Impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Per le Imprese associate o aderenti la verifica dovrà essere effettuata con l'assistenza del funzionario sindacale di riferimento dell'Associazione.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno biennio su biennio.

Le Parti si danno atto che il presente articolo è conforme alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 182-190 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. nonché alle indicazioni del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.

ART. 13 INDENNITA' DI TRASPORTO

L'indennità di trasferta in cifra fissa prevista dall'art. 12 del contratto integrativo provinciale 27 luglio 2006 e precedenti cessa di avere validità al 31 dicembre 2022.

Dal 1° gennaio 2023 ai lavoratori viene riconosciuta, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi nel Comune di lavoro, un'indennità pari a euro 3,68 giornaliera.

La suddetta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro con un minimo di quattro ore e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto con esclusione di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, compresa la maggiorazione Cassa Edile, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori con propri mezzi oppure nel caso in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione nel Comune di lavoro siano interamente a carico dell'Impresa.

Tale indennità assorbe e sostituisce il rimborso delle spese di viaggio previste dai vigenti contratti nazionali.

Restano salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Imprese.

ART. 14 INDENNITA' DI TRASFERTA

All'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato in un Comune diverso dalla sede di lavoro risultante dalla lettera di assunzione o da successiva comunicazione a seguito di trasferimento, compete una diaria fissata nelle seguenti misure:

- | | |
|--|-----|
| - da oltre 8 km. e fino a 15 km dai confini territoriali dei suddetti Comuni al cantiere | 10% |
| - oltre 15 Km e fino a 25 Km | 15% |
| - oltre 25 Km | 20% |

Le distanze chilometriche vengono determinate secondo la viabilità ordinaria.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature with the number 12.]

La diaria non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti un effettivo vantaggio, in termini di viabilità o di uso dei servizi pubblici.

La clausola relativa all'avvicinamento non trova applicazione per le trasferte superiori a 25 Km.

L'operaio che percepisce la diaria di cui al presente articolo, ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l'Impresa è tenuta a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria.

In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al 1° comma del presente articolo.

ART. 15 INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

L'indennità per i lavori eseguiti oltre i mille metri è fissata nella misura del 10% da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore.

A H

ART. 16 COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE

Si conferma che per gli operai addetti alla costruzione, fuori dai centri abitati, di linee elettriche e telefoniche, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, l'indennità di cui all'art. 21 gruppo E), del c.c.n.l. 20 maggio 2004 (Industria) e all'art. 13 del Contratto Integrativo Provinciale 30 settembre 2002 (Artigianato) già fissata nella misura del 15% da calcolarsi sulla retribuzione (paga base di fatto, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza) per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate è soppressa e che l'importo erogato viene mantenuto ad personam come condizione di miglior favore a chi ne aveva diritto alla data del 28 febbraio 1998.

DC

g

ART. 17 INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Le indennità per i lavori speciali disagiati sono quelle previste dall'art. 20 del c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e dall'art. 23 del c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato).

te

Per i lavori in galleria le Parti concordano le seguenti maggiorazioni da corrispondere al personale addetto:

- a) fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46%

(Area containing multiple handwritten signatures and initials)

- b) lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, avanzamento e sistemazione 26%
- c) riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%

Le predette percentuali debbono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e del punto 3), lett. a) dell'art. 25 del c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato) - (paga base di fatto, ex indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore).

ART. 18 MENSA

L'Impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione all'organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Il concorso pasto a carico dell'Impresa è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2023, a euro 9,00 giornaliero.

La realizzazione di detto servizio, date le particolari esigenze del settore, potrà aver luogo anche tramite una Società di Ticket Restaurant o convenzioni con ristoranti/trattorie, riconoscendo il valore del buono pasto nella misura del comma precedente.

Per i lavoratori che non usufruiranno dei suddetti servizi, è prevista un'indennità sostitutiva pari ad euro 7,70 giornaliero a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Fino al 31 dicembre 2022 il concorso pasto è pari ad euro 8,00 giornaliero e l'indennità sostitutiva di mensa ad euro 7,00 giornaliero.

L'indennità sostitutiva di mensa verrà corrisposta per le giornate di effettiva presenza con almeno quattro ore lavorative.

Sull'importo dell'indennità mensa non devono essere computate le percentuali di maggiorazione di Cassa Edile di cui ai rispettivi c.c.n.l. in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

ART. 19 FERIE

In attuazione dell'art. 15 del c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e dell'art. 18 del c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato), si concorda che nel periodo 1° luglio - 30 settembre agli operai è concesso di godere di un periodo di ferie collettive di tre settimane.

Il godimento della restante settimana di ferie avverrà di norma nel periodo invernale con prevalenza nel periodo natalizio.

L'azienda valuterà l'opportunità di concedere al lavoratore, su specifica richiesta in caso di viaggio comprovato nel Paese di provenienza, la possibilità di fruire di periodi continuativi di durata adeguata utilizzando, se necessario, anche i riposi annui già maturati alla data della richiesta.

Le aziende per esigenze tecnico-produttive potranno far effettuare le ferie in altri periodi.

L'epoca delle ferie sarà stabilita, di comune accordo, entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 20 TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (8,50%) e per la gratifica natalizia (10%), a norma dell'art. 18 del c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e dell'art. 21 del c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato) è assolto dall'Impresa con la corresponsione della maggiorazione lorda percentuale complessiva del 18,50%.

La maggiorazione lorda si calcola sugli elementi della retribuzione (paga base di fatto, più eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R., speciale maggiorazione riconosciuta ai capisquadra) per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività residue corrisposte direttamente dall'Impresa al lavoratore (escluso il 4/11).

La percentuale spetta agli operai anche durante l'assenza dal lavoro per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e per congedo di maternità nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.

In caso di assenza dal lavoro per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale la maggiorazione lorda è determinata applicando le seguenti percentuali:

- giornate di carenza INPS e INAIL: 18,5%
- dal 4° giorno di malattia in poi: 18,5%
- dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 7,4%
- dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi: 4,6%

da computarsi sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro contrattualmente in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Denuncia mensile unificata e versamento dei contributi

Le Imprese provvederanno a trasmettere alla Cassa Edile la denuncia mensile unificata, tramite procedura telematica, entro e non oltre il 20° giorno successivo al periodo di paga cui si riferisce. Nel caso in cui tale scadenza cada in giorno festivo o sabato, il termine si intende spostato al primo giorno feriale successivo.

La mancata trasmissione della denuncia mensile, entro il suddetto termine, comporterà per l'Impresa una penale fissata nella misura di Euro 50,00 (cinquanta/00).

Le Imprese provvederanno a versare l'accantonamento netto, pari al 14,20% dell'imponibile Cassa Edile, alla Cassa Edile stessa con valuta entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

In caso di assenza dal lavoro per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale la maggiorazione netta è determinata applicando le seguenti percentuali:

- | | |
|--|-------|
| - giornate di carenza INPS e INAIL: | 14,2% |
| - dal 4° giorno di malattia in poi: | 14,2% |
| - dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: | 5,7% |
| - dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi: | 3,6%. |

Nel caso in cui la scadenza del versamento sia in un giorno festivo o sabato, il termine si intende spostato al primo giorno feriale successivo.

In caso di adempimenti tardivi/deliberazione di rateizzazione secondo quanto previsto dall'accordo provinciale del 9 gennaio 2006 modificato dall'accordo provinciale del 18 settembre 2013, l'importo dovuto mensilmente verrà gravato degli interessi di mora calcolati in ragione annua nella misura del 50% del tasso applicato dall'I.N.P.S. nei casi di omissione contributiva (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema – ex T.U.R. + 5,5 punti).

ART. 21 PAGAMENTO FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate per ferie e gratifica natalizia, verrà effettuato dalla Cassa Edile direttamente agli operai interessati alle seguenti scadenze:

- entro la fine di luglio, per le somme afferenti al periodo 1° ottobre - 31 marzo;
- entro il 15 dicembre, per le somme afferenti il periodo 1° aprile - 30 settembre.

Non sono ammessi pagamenti diretti di importi parziali o totali dall'Impresa ai lavoratori per qualsiasi ragione o causa, salvo casi eccezionali, per singoli lavoratori, previo specifico accordo con la Cassa Edile.

ART. 22 VERSAMENTI IN CASSA EDILE

E' previsto a carico del datore di lavoro e del lavoratore, a norma dell'art. 36 del c.c.n.l. 3 marzo 2022, dell'Allegato 2 del c.c.n.l. 18 luglio 2018 "Protocollo sugli Enti Bilaterali" (Industria) e dell'art. 43 del c.c.n.l. 4 maggio 2022, del "Protocollo Enti Bilaterali" del 20 maggio 2019 (Artigianato), un contributo nella misura del 2,25% da calcolarsi sull'ammontare della retribuzione (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R.) di cui l'1,875% a carico del datore di lavoro e lo 0,375% a carico del lavoratore, da versare alla Cassa Edile secondo le modalità fissate al precedente articolo 21.

Il suddetto contributo è così suddiviso (Allegato 2 del c.c.n.l. 18 luglio 2018 – Industria e “Protocollo Enti Bilaterali” del 20 maggio 2019 - Artigianato):

- 0,75% per i costi di gestione della Cassa Edile, compreso il costo del personale;
- 0,45% per le prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie, ferme restando quelle previste dal Fondo sanitario Sanedil;
- 1,05% a forme di premialità per le Imprese, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio.

ART. 23 MULTE E TRATTENUTE

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimenti dei danni, applicate a norma dell'art. 99 del c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e dell'art. 88 del c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato), sono devoluti a favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e di Lecco.

ART. 24 AMBIENTE DI LAVORO

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene dei luoghi di lavoro e di dare completa attuazione alla normativa di legge in proposito, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione nei cantieri:

- a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- b) un locale refettorio riscaldato durante i mesi invernali;
- c) uso scaldavivande;
- d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate o di legno, ovvero con altri elementi provvisori e, per piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni oggettive in relazione anche alla durata del cantiere stesso.

Nei casi di impedimento all'interno dei cantieri, l'Impresa provvederà affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui sopra nelle vicinanze.

Alla concreta applicazione degli obblighi sopra descritti sovrintende, ai sensi dell'art. 3-bis, il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro.

Nel caso di cantieri di eccezionale durata e complessità, di valore oltre i 10 milioni di Euro, caratterizzati dalla attività di un numero significativo di lavoratori, con la presenza di più imprese aventi ciascuna un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà individuato un R.L.S. di riferimento che possa assicurare l'omogeneità dei comportamenti di tali figure professionali. Gli oneri economici per i permessi usufruiti dal R.L.S. individuato, di durata massima pari a 40 ore, saranno posti a carico del Fondo R.L.S. presso la Cassa Edile.

**ART. 25
INDUMENTI DI LAVORO**

La distribuzione degli indumenti di lavoro (due tute oppure due giubbe e due paia di pantaloni o altre soluzioni equivalenti) e delle scarpe antinfortunistiche, viene annualmente effettuata dalla Cassa Edile tenuto conto delle indicazioni di carattere tecnico che sono fornite dal Comitato Paritetico Antinfortunistico.

Le Parti definiscono congiuntamente le modalità attuative e determinano l'onere a carico delle Imprese in relazione ai costi del servizio (attualmente pari allo 0,55% sull'imponibile Cassa Edile).

Il lavoratore in servizio è tenuto ad utilizzare gli indumenti di lavoro forniti.

**ART. 26
QUOTA SINDACALE**

La quota sindacale a favore delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo è stabilita nella misura pari allo 0,50% della retribuzione denunciata alla Cassa Edile da calcolarsi sui seguenti elementi: paga base oraria di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, ferie, gratifica natalizia, riposi annui, festività, ex festività, EDR delle somme accantonate alla Cassa Edile.

Tale importo verrà trattenuto dalla Cassa Edile ai lavoratori che abbiano rilasciato regolare delega firmata, con la precisazione del Sindacato al quale intendono versare la quota stessa.

**ART. 27
QUOTA TERRITORIALE DI ADESIONE CONTRATTUALE**

La quota territoriale di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini, è pari all'1,8296% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del c.c.n.l. (Industria) già maggiorata del 18,50% e del 4,95%.

Le suddette quote dovranno essere versate come segue:

- quella a carico del datore di lavoro (pari allo 0,9148%), alla Cassa Edile - a disposizione di ANCE COMO - che provvederà alla ripartizione della stessa in base ad un accordo tra le Associazioni datoriali - unitamente alle indennità ferie, gratifica natalizia;
- quella a carico del lavoratore (pari allo 0,9148%) - a disposizione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo - verrà trattenuta dall'Impresa e versata alla Cassa Edile, che provvederà alla ripartizione della stessa secondo l'accordo tra le medesime Organizzazioni - unitamente alle indennità ferie, gratifica natalizia.

**ART. 28
DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto restano in vigore le disposizioni dei c.c.n.l. vigenti e degli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni nazionali.

Le disposizioni del precedente contratto provinciale 27 luglio 2006, dell' "Accordo Ponte" 17 giugno 2014 e dei relativi accordi aggiuntivi, come modificati dagli stessi c.c.n.l. restano in vigore fino all'entrata in vigore della presente normativa.

**ART. 29
DECORRENZA E DURATA**

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il 1° dicembre 2022 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023.

The page contains several handwritten signatures and initials. A prominent diagonal line runs from the bottom left towards the top right. To the right of this line, there are several sets of initials and signatures, including 'AN', 'AC', 'P', 'E', 'A', and 'S'. Below the diagonal line, there are more signatures, including one that appears to be 'SMA' and another that looks like 'SMA' with a large 'A'. At the bottom center, there is a small number '19' above some illegible handwriting.

PARTE II - IMPIEGATI

ART. 30 CATEGORIE E QUALIFICHE MINIME DI STIPENDIO

La classificazione dei lavoratori è effettuata in base ai livelli e categorie definiti dall'art. 77 del c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e dall'art. 77 del c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato).

ART. 31 PREMIO DI PRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 46 del c.c.n.l. 19 aprile 2010 (Industria) e dall'art. 50 del c.c.n.l. 16 dicembre 2010 (Artigianato), a decorrere dal 1° gennaio 2011 è cessato l'elemento economico territoriale e gli importi in atto di tale elemento sono stati conglobati nel premio di produzione.

Pertanto, da tale data gli importi mensili del premio di produzione in vigore per tutti i comuni della provincia di Como sono i seguenti:

MANSIONE	IMPORTO	
	A.N.C.E.	Associazioni Artigiane
7° livello - 1ª categoria super	390,59	390,51
6° livello - 1ª categoria	356,57	356,40
5° livello - 2ª categoria	297,11	297,26
4° livello - Assistente tecnico	270,32	270,14
3° livello - 3ª categoria	249,30	249,45
2° livello - 4ª categoria	223,70	223,63
1° livello - 4ª categoria (1° impiego)	192,14	192,14

Le parti si danno atto che gli importi così calcolati sono in coerenza con quanto previsto dai vigenti Accordi Sindacali Nazionali.

ART. 32 ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EVR

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'art. 12.

Per le Imprese con solo impiegati, il parametro aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

ART. 33 INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'indennità sostitutiva di mensa è stabilita in euro 7,70 giornaliera.

Fino al 31 dicembre 2022 l'indennità sostitutiva di mensa è pari a euro 7,00.

Per quanto riguarda i criteri di erogazione si fa riferimento alle giornate di effettiva presenza, con almeno quattro ore lavorative, con esclusione delle ferie, festività e mensilità aggiuntive, in quanto nella determinazione dell'indennità giornaliera è già stato tenuto conto della loro incidenza.

ART. 34 INDENNITA' DI TRASPORTO

E' confermata l'indennità di trasporto in misura pari a euro 55,29.

Detta indennità verrà erogata per 12 mensilità e quindi con esclusione delle mensilità aggiuntive, in quanto nella determinazione dell'importo è stato già tenuto conto della loro incidenza.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori con propri mezzi oppure nel caso in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione nel Comune di lavoro siano interamente a carico dell'Impresa.

Restano salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Imprese.

ART. 35 DISPOSIZIONI DI RINVIO


Per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto restano in vigore le disposizioni dei c.c.n.l. vigenti e degli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni nazionali.

Le disposizioni del precedente contratto provinciale 27 luglio 2006, dell'"Accordo Ponte" 17 giugno 2014 e dei relativi accordi aggiuntivi, come modificati dagli stessi c.c.n.l., restano in vigore fino all'entrata in vigore della presente normativa.

ART. 36 DECORRENZA E DURATA

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il 1° dicembre 2022 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023.

Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page, including a large 'M' on the left, a 'DC' on the right, and various scribbles and initials at the bottom.



M

W

M

De

22

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

ALLEGATO A)

**SCHEMA DI LETTERA DELL'IMPRESA APPALTANTE (O SUBAPPALTANTE)
ALLA CASSA EDILE, E PER CONOSCENZA, AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA (da inviare 15 giorni prima dell'inizio dei lavori)**

Raccomandata A.R. o PEC

Ala CASSA EDILE di

e, per conoscenza:

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (I.N.P.S.) - Sede di

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) -
Sede di

A ANCE COMO (Associazione Nazionale Costruttori Edili
della Provincia di Como)

e/o Alle ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE
DELLA PROVINCIA DI COMO

OGGETTO: c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e c.c.n.l. 4 maggio 2022 (Artigianato) per i lavoratori dipendenti da Imprese edili ed affini - Appalto e subappalto.

La sottoscritta Impresa (1), agli effetti della "disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nel contratto collettivo nazionale 3 marzo 2022 (Industria) e contratto collettivo nazionale 4 maggio 2022 (Artigianato) per i lavoratori dipendenti da Imprese Edili ed Affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di all'Impresa (2)

La durata presumibile dei lavori sarà di mesi, durante i quali presumibilmente verranno impiegati n. lavoratori.

Per codesta Cassa Edile, a norma del citato contratto nazionale, si trasmette, in allegato, la dichiarazione rilasciata dall'Impresa esecutrice.

.....
TIMBRO E FIRMA

n. 1 allegato per la Cassa Edile

- (1) denominazione e sede dell'Impresa appaltante o subappaltante
(2) denominazione e sede dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle and right, and a signature at the bottom right.]

Raccomandata A.R. o PEC

e, per conoscenza: Alla CASSA EDILE di
A ANCE COMO (Associazione Nazionale Costruttori Edili della Provincia di Como)
e/o Alle ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI COMO

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE

La sottoscritta Impresa (1), dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ha assunto l'esecuzione, per conto dell'Impresa (2) dei lavori di nel cantiere di

La sottoscritta Impresa s'impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale 3 marzo 2022 (Industria) e contratto collettivo nazionale 4 maggio 2022 (Artigianato) per i lavoratori dipendenti da Imprese Edili ed Affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo (Como, 29 dicembre 2022), nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente (Como e Lecco), tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto-Regolamento della Cassa medesima.

La sottoscritta Impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

..... addì

.....
TIMBRO E FIRMA

- (1) denominazione e sede dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice
(2) denominazione e sede dell'Impresa appaltante o subappaltante

(Carta intestata dell'Impresa)

Luogo e data

Spettabile
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED
ASSISTENZA DELLE PROVINCE
DI COMO E LECCO
Via Diaz, 26
22100 – COMO

Spettabile
ANCE COMO
Via Briantea, 6
22100 – COMO

Spettabili
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
DELLA PROVINCIA DI COMO

Spettabile
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: **Articolo 38, lett. f), artt. 12 e 46 del c.c.n.l. 19 aprile 2010 come modificato dal verbale di accordo 1° luglio 2014 (Industria) e dall'art. 15 del c.c.n.l. 24 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni – Art. 12 del c.i.p. 29 dicembre 2022 - Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.**

La scrivente impresa dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dall'articolo 12 comma 7 del Contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 29 dicembre 2022 (triennio ___/___/___ rapportato al triennio ___/___/___) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- o ore denunciate in Cassa Edile;
- o volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno l'impresa erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito al livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, normativamente previsto.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU.